

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16 GEN. 2001

=====

ADDI' **16 GEN. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 46

Proposta di legge regionale concernente:
Modificazioni alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e successive modificazioni".



OGGETTO: Proposta ~~di legge~~ ^{DI LEGGE} concernente: MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1985, N. 50, CONCERNENTE "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA, ACCOMPAGNATORE ED INTERPRETE TURISTICO E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle ~~Politiche per la~~ ~~Disciplina~~ della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di turismo ed industria alberghiera e del relativo personale";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 17 maggio 1983, n. 217 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica";


VISTA la legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e successive modificazioni";

RITENUTO opportuno procedere alla modifica dell'art. 5 della L.R. n. 50/1985 al fine di integrare le categorie degli esenti dagli obblighi fissati dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

all'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di modifica di legge composta da 1 articolo, con la relazione illustrativa, - facenti parte integrante della presente deliberazione - intitolata: "MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 1985, N. 50" concernente: "Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e successive modificazioni";
- 2) di presentare la proposta stessa al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 52 del regolamento consiliare.



ew

**RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"Modificazioni alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente "Disciplina della
professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e successive modificazioni".**

La legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 disciplina la professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico e pone all'art. 5 le condizioni per l'esercizio di tale attività - attestato di abilitazione professionale e rilascio della licenza- prevedendo, al contempo, alcune deroghe.

Lo stesso articolo, infatti, prevede che: "Non è soggetto agli obblighi di cui ai precedenti commi ..." una serie di soggetti determinati che hanno in comune la caratteristica di non svolgere tale attività per professione.

La proposta di modifica - o meglio di integrazione - dell'art. 5 consiste nell'inserimento, tra le categorie non soggette agli obblighi di legge (ex commi 1 e 2 art. cit.), dei ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi in occasione di pellegrinaggi e di altre attività religiose e/o di culto".

L'opportunità di tale modifica è emersa, in particolare, durante l'anno giubilare ed è motivata dalla necessità di colmare una lacuna normativa vigente che, pur prevedendo delle eccezioni, non ha ricompreso in esse una categoria di soggetti, quali i ministri del culto e gli appartenenti agli ordini religiosi, che non svolgono tale attività per professione ma la esplicano esclusivamente con finalità religiose e di culto.

Scudato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Signature]

ALLEG. alla DELIB. N. 46

DEL 16 GEN. 2001

cu

ART. 1

(Modificazioni all'articolo 5 della legge regionale
19 aprile 1985, n. 50 e successive modificazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 50/1985 e successive modificazioni, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"d) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi in occasione di pellegrinaggi e di altre attività religiose e/o di culto".

f

cu

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE REGIONALE

[Signature]